# Contenitori-distributori mobili di gasolio: le regole della sicurezza antincendi

■ Ciro Bolognese

#### L'abstract

L'installazione dei contenitori-distributori mobili di gasolio si è notevolmente diffusa negli ultimi anni sia come valida alternativa ai distributori di tipo fisso, sia per realizzare economie nell'acquisto dei carburanti. Le disposizioni normative vigenti pongono però dei limiti all'installazione delle citate apparecchiature, dalla cui violazione derivano sanzioni piuttosto consistenti per il titolare dell'attività. L'articolo ha l'obiettivo di fare il punto sulla situazione normativa in materia, anche riguardo ai numerosi chiarimenti forniti nel tempo sull'argomento.

articolo 82 del D.M. 31/7/1934 e la successiva Circolare del Ministero dell'Interno n.10 del 10/2/1969 nel definire i mezzi di distribuzione stradale dei carburanti, impongono l'installazione interrata dei relativi serbatoi. L'unica eccezione ammessa riguarda i cosiddetti distributori mobili dotati di serbatoio fuori terra e muniti di carrello, il cui uso è consentito con carattere d'impiego occasionale o contingente e con precise limitazioni.

Da ciò derivano difficoltà di rifornimento per le macchine utilizzate in luoghi distanti dai distributori stradali e nei quali la realizzazione di un impianto fisso è antieconomica o non compatibile con la durata complessiva dell'esercizio dell'attività.

La conseguenza sotto il profilo della sicurezza antincendi è che l'utente, in assenza di un



impianto fisso, dovrebbe ricorrere a recipienti trasportabili previsti dall'articolo 83 del D.M. 31/7/1934, con tutti i rischi conseguenti al trasporto e al travaso di liquidi combustibili.

Ciò ha indotto il Legislatore ad integrare le previsioni del citato articolo 82, consentendo l'utilizzo dei contenitori-distributori di gasolio per quanto concerne il rifornimento di macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri, di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada oltre che di automezzi destinati all'attività di autotrasporto.

Le disposizioni normative applicabili sono ri-

portate nei decreti interministeriali del 19/3/1990 e del 12/9/2003 di cui si dirà nel seguito.

Rifornimento di macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri e di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada

Con il Decreto Interministeriale 19/3/1990 (G.U. n.76 del 27/3/1990) emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro delle Finanze e il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, è stata disci-






Figura 1 - Disposizione del contenitore-distributore secondo D.M. 19/3/1990

plinata in maniera organica la materia concernente il rifornimento di carburanti di tipo C¹, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave per estrazione di materiali e cantieri stradali, ferroviari e edili.

Le prescrizioni del Decreto sono piuttosto limitate e riguardano essenzialmente:

- la capacità geometrica del contenitore che non può essere superiore a 9000 litri
- l'obbligo dell'approvazione di tipo per il contenitore-distributore, secondo quanto previsto dal titolo I, n. XVII, del D.M. 31/7/1934
- la necessità di dotare il contenitore di bacino di contenimento di eventuali spandi-

- menti e di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici
- il rispetto di distanze di sicurezza interna e di protezione non inferiore a 3 metri e la definizione di un'area da tenere sgombra e priva di vegetazione avente profondità di 3 metri dal contenitore
- la disponibilità di mezzi di estinzione di tipo portatile
- il rispetto dei divieti e delle limitazioni già previsti dal D.M. 31/7/1934
- il rispetto della regola dell'arte nella realizzazione degli impianti elettrici (Figura 1).

Con successivi chiarimenti della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (prot. n° P1849/4113 sott. 170 del 5/10/1996, prot. n° P322/4113 sott.170 del 9 marzo 1998) è stata estesa la possibilità di installazione dei contenitori-distributori anche presso altre attività lavorative per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada.

Per tale tipologia di impiego, i contenitori-distributori mobili di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m³, anche se provvisti

Ing. Ciro Bolognese - Laureato in ingegneria civile indirizzo strutture nel 2002 presso l'Università degli Studi di Salerno. Dal 2004 funzionario direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Nel 2010 consegue la laurea in ingegneria per la sicurezza e la protezione presso l'università di Roma la Sapienza. Presta servizio presso il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Alessandria con l'incarico di vice comandante e responsabile del servizio prevenzione incendi.

di dispositivo per l'erogazione, sono da considerarsi come semplici depositi di carburanti e come tali sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi in quanto ricompresi al n.12 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, con le eccezioni di cui si dirà nel seguito.

In merito all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi e ai conseguenti adempimenti procedurali, si sono succedute negli anni disposizioni normative che si ritiene opportuno analizzare per chiarire il quadro normativo cogente.

Dapprima infatti, con telegramma n.4113/170 dell'11/04/1990, il Ministero dell'Interno precisò che i contenitori-distributori mobili in uso presso aziende agricole, cave e cantieri non erano soggetti ai controlli antincendio da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco, diversamente da quelli in uso presso altre attività produttive.

A seguito dell'emanazione del D.P.R. 151/2011, le previsioni del citato telegramma e del chiarimento DCPREV 2641 del 25/02/2011 sono state superate e pertanto i contenitori distributori mobili in uso presso aziende agricole, cave e cantieri sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi puntualizzando che, nel caso di attività esistenti alla data del 22/9/2011, il titolare dell'attività deve espletare i relativi adempimenti entro il 7 ottobre 2016 (rif. combinato art. 11 comma 4 D.P.R. 151/2011, art. 38 Legge 9 agosto 2013, n. 98, art.4 Legge 27/2/2015 n.11).

Da ultimo, con la legge 11/8/2014 n.116, è stato stabili-





Taylor è il **software per i manutentori** antincendio ed estintoristi. Con Taylor, tutto è sotto controllo. Con una App sul Tablet e Pc, Taylor aiuta i tecnici ad intervenire più velocemente, risparmiando tempo ed eliminando gli errori.

Chiama lo **0735 751031** o scopri di più su **www.taylorsoftware.it** 



www.infoservicenet.it info@infoservicenet.it




Figura 2 - Disposizione del contenitore-distributore secondo D.M. 12/9/2003

to che gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 m³, anche muniti di erogatore, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011.

In conclusione, i contenitori-distributori di gasolio non destinati a rifornire mezzi circolanti su strada e pertanto sottoposti alla disciplina del D.M. 19/3/1990, sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi (att. 12.A all.I del D.P.R. 151/2011) ove di capacità geometrica superiore a 1 m³, con esclusione di quelli in uso alle aziende agricole, se di capienza non superiore a 6 m³.

### Rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto

Il Decreto Interministeriale 12/09/2003 (G.U. n.221 del 23/09/2003) emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Attività Produttive, disciplina in maniera organica ai fini antincendio, il rifornimento con gasolio per autotrazione di automezzi destinati all'attività di autotrasporto, a mezzo di contenitori-distributori rimovibili.

La definizione di attività di autotrasporto è stata chiarita dalla Direzione Generale per il Trasporto Stradale del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e riportata nella nota DCPREV 857 del 17/03/2009, secondo cui "sono da intendersi per imprese di autotrasporto quelle iscritte alla Camera di Commercio, con oggetto sociale l'attività di autotrasporto, che contemporaneamente siano, per quanto concerne:

- il settore del trasporto merci, imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori conto terzi
- il settore del trasporto persone, imprese abilitate allo svolgimento del servizio di linea, noleggio con conducente e taxi".

Il Decreto stabilisce le condizioni per l'installazione in relazione a:

- capacità massima del deposito, fissata in 9 m³, ottenibile con uno o più contenitoridistributori
- modalità di installazione e documentazione di cui deve essere munito il contenitore-distributore
- distanze di sicurezza, di cui si riporta una sintesi in Figura 2

- recinzione dell'area di installazione
- impianti elettrici
- mezzi di estinzione
- condizioni di esercizio.

L'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di questa tipologia di contenitori-distributori è stata riferita con più chiarimenti al punto 18 del D.M. 16/2/1982, oggi punto 13.A dell'allegato I al D.P.R. 151/2011.

Riguardo il termine deposito citato nel decreto, si evidenzia che la regola tecnica non fornisce una definizione specifica. Tale evenienza ingenera qualche perplessità soprattutto alla luce delle richieste delle aziende di installare più contenitori distributori rimovibili di capacità singola non superiore a 9 m³ ma che sommati determinano una capacità complessiva superiore a 9 m³.

Sulla questione, si è espressa la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica con nota prot. n° P1333/4113/149 sott.170/B-Bis del 29/10/2008, in esito allo specifico quesito di un Comando Provinciale. La Direzione ha concordato sulla possibilità di tale installazione alle seguenti condizioni:

- a. ogni deposito sia costituito da uno o più contenitori la cui capacità complessiva (del deposito) non sia superiore a 9 m<sup>3</sup>
- b. ogni deposito, come sopra indicato costituisca una singola attività 18 di cui al DM 16/02/1982 (oggi 13.A del D.P.R. 151/2011)
- c. più depositi, identificati ognuno come attività 18 del D.M. 16/02/1982, siano posizionati nell'area aziendale, ad una distanza reciproca non inferiore a 10 m (distanza di sicurezza prevista al punto 4, lettera b dell'allegato al D.M. 12/09/2003).

Nel sottolineare che i pareri ministeriali di risposta a singoli quesiti sono di norma riferiti



a casi specifici, il superamento della soglia dei 9 m³ pare essere consentito in via generale, ai soli fini antincendio, assicurando il rispetto delle condizioni sopra riportate e comunque del D.M. 31/7/1934.

Al riguardo tuttavia è opportuno richiamare anche le disposizioni normative in materia fiscale di cui al D.Lgs. n.504 del 26/10/1995 (cosiddetto Testo Unico Accise) secondo il quale gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito.

Tale obbligo di denuncia ricorre anche per

- gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi
- gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti
- gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi.

Inoltre, gli esercenti impianti e depositi sog-

getti all'obbligo della denuncia devono esse-

re muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. La violazione alle disposizioni di cui sopra è sanzionata dallo stesso Testo Unico Accise secondo quanto si dirà più avanti.

Un caso meritevole di attenzione riguarda l'installazione e l'utilizzo in piazzali comuni a più autotrasportatori. In merito è stato chiarito che contenitori-distributori rimovibili intestati a singole ditte di autotrasporto devono essere considerati attività distinte ed in quanto tali i relativi contenitori devono essere ubicati su apposite aree recintate con ingresso autonomo da strada pubblica o privata (nota DCPREV P130/4113 sott.170/B-Bis del 28/01/2004).

Per quanto concerne le distanze di sicurezza, si ritiene opportuna una riflessione alla luce della nota DCPREV 6959 21/05/2013. II D.M. 12/09/2003 infatti, come tutte le regole tecniche vigenti emanate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, fa riferimento alla distanza fra il contenitoredistributore e le attività di cui all'abrogato D.M. 16/2/1982.

Con la citata nota è stato chiarito che il richiamo ai numeri identificativi delle attività elencate nel D.M. 16/2/1982, presente nelle

> regole tecniche, sottende un giudizio tecnico relativo al rischio antincendio rappresentato dalle stesse attività. Pertanto, nell'applicare le specifiche regole tecniche si deve continuare a operare il rinvio alle declaratorie delle attività del D.M. 16/2/1982, anche se abrogato. Per i casi di richiamo generico alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16/2/1982, come nel caso in specie, è necessario verificare, di volta in volta, se è possibile applicare il principio sopra espresso.

> Ciò perché si tratta pur sempre di un rinvio, all'interno di una re

La Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica ha aperto le porte alla possibilità di un'eventuale richiesta di deroga al D.M. 31/7/1934 per l'installazione di contenitori-distributori in sostituzione di distributori di gasolio fisso, da valutarsi tenendo conto anche di possibili danni ambientali soprattutto nel caso in cui la falda acquifera risulti particolarmente vulnerabile

gola tecnica, che sottende una valutazione di pericolosità antincendio.

L'onere di tale valutazione, trattandosi di attività in categoria A del D.P.R. 151/2011, compete al professionista incaricato dell'istruttoria tecnica che nei casi più dubbi potrà confrontarsi con il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.

#### L'utilizzo dei contenitori-distributori per attività non ricomprese nei campi di applicazione del D.M. 19/3/1990 e del D.M. 12/09/2003

I vantaggi derivanti dall'installazione dei contenitori-distributori di cui si è detto in premessa, uniti a difficoltà oggettive nell'interramento dei serbatoi, hanno spesso dato luogo a richieste d'installazione per attività diverse da quelle contemplate dal campo di applicazione del D.M. 19/3/1990 e del D.M. 12/09/2003. Al riguardo è stato più volte affermato che tale possibilità non è consentita. neanche attraverso l'istituto della deroga. poiché "lo stesso è applicabile nel caso in cui non sia possibile il rispetto integrale delle norme in vigore e non per estendere il campo di applicazione della norma stessa". Tuttavia, tale assunto è stato oggetto di revisione a seguito della Lettera-Circolare n.8269 del 20/05/2010 secondo cui "l'applicazione della norma tecnica di prevenzione incendi "ad ogni costo" non deve costituire un impedimento alla ricerca di nuove soluzioni progettuali né rappresentare un processo di "omologazione" verso standard prescrittivi studiati per la generalità dei casi". Sulla scorta di tali considerazioni, il chiarimento DCPREV 12552 dell'1/9/2010 ha aperto le porte alla possibilità di un'eventuale richiesta di deroga al D.M. 31/7/1934 per l'installazione di contenitori-distributori in sostituzione di distributori di gasolio fisso, da valutarsi tenendo conto anche di possibili danni ambientali soprattutto nel caso in cui la falda acquifera risulti particolarmente vulnerabile.

Un caso di installazione di contenitori-distributori fuori dal campo di applicazione dei decreti esaminati, riguarda gli scali ferroviari, in cui le apparecchiature sono destinate ad alimentare locomotori a gasolio. L'unico chiarimento rinvenibile in letteratura (nota prot.P204/4113 sott. 170/B del 3/3/2004 -"Installazione di contenitori-distributori mobili presso scali ferroviari.- Richiesta di chiarimenti") è riferito all'art. 41 del D.M. 31/7/1934. Secondo tale nota, la distanza minima di 20 metri tra le rotaie delle linee ferroviarie e il perimetro di serbatoi di oli minerali, non è applicabile agli scali ferroviari, trattandosi di una distanza di sicurezza esterna.

Dalla lettura della citata nota pare emergere la possibilità d'installazione dei contenitori-distributori all'interno di scali ferroviari (oltre che nei cantieri ferroviari citati dal D.M. 19/3/1990) e pertanto si ritiene che la posa in opera possa avvenire nel rispetto del citato DM assicurando, possibilmente, una distanza di almeno 6 metri dalla rotaia più vicina, come previsto dall'art. 41 del D.M. 31/7/1934.

#### Obblighi a carico dei titolari delle attività

Terminata l'analisi delle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili e dei chiarimenti sull'argomento, si espongono di se-



## Scheda di abbonamento 2016 alla Rivista antincendio

Compilare e inviare la scheda al numero di fax 0633111043 oppure via email a clienti@epcperiodici.it

Le ricordiamo di inviare la scheda insieme alla copia dell'avvenuto pagamento per un'immediata attivazione dell'abbonamento

<ul> <li>Abbonamento 2016 alla rivista Antincendio € 128,00 anzio</li> <li>Abbonamento 2016 alle riviste Antincendio + Ambiente &amp;</li> </ul>		
Desidero aggiungere all'abbonamento:		
☐ LA BANCA DATI SICUROMNIA al prezzo speciale di € 144,0	00+IVA 22% <del>anziché € 240,00 + IVA 22%</del>	
$lue{}$ USATE QUESTA E-MAIL per abilitarmi alla consultazione del	la rivista online, per inviarmi la password de	el Sicuromnia e le promozioni con gli sconti a me
riservati		
DATI PER LA FATTURAZIONE		
Ragione sociale		
Via		
Città		
P.IVA	·	
Tel	, ,	
E-Mail*		
* campo obbligatorio per usufruire di servizi online riservati a		
DATE DED LA COPPOSITIONE		
DATI PER LA SPEDIZIONE		
Nome	Cognome	
Funzione/Ruolo		
Indirizzo		Nr
Città	Prov	Cap
SETTORE DI ATTIVITÀ DELL'AZIENDA  Alberghi/catene alberghiere Attività commerciali Azienda di settore Antincendio Beni Culturali ed Edifici Storici  Chimica/petrolchimica Comunità /Scuole Enti Locali e Ministeri Locali di pubblico speti	☐ Militari ☐ Municipalizzate ☐	Servizi (banche, assicurazioni, telecomunicaz.) Studi tecnici di progettazione Trasporti (porti, aeroporti e ferrovie) Vigili del fuoco
NUMERO DI DIPENDENTI ☐ meno di 10 ☐ da 11 a 50 ☐ Da 51a 100 ☐ Da 101 a	500 Da 501 a 1000 Do oltre 1000	
MODALITÀ DI PAGAMENTO:		
☐ Bonifico bancario: Intesa Sanpaolo Spa - Viale dei Parioli,		
Unicredit Spa - Viale Liegi, 18 - 00198 R  Versamento sul c/c postale n. 69051316 intestato a EPC P	oma - IBAN: IT52H0200805283000400564 FRIODICI Srl - Via dell'Acqua Traversa 187	
☐ Carta di credito (Visa Mastercard Eurocard) Intestata a		
Carta di Ciedito (visa iviastercaru Eurocaru) intestata a		
N		
N	scadenza	

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati personali è EPC PERIODICI Srl Socio Unico, con sede in Roma - Via dell'Acqua Traversa 187/189, c.a.p. 00135 che potrà utilizzare i dati forniti dall'utente per finalità di marketing, newsletter, attività promozionali, offerte commerciali, analisi statistiche e ricerche di mercato, anche per conto di società terze. Indicandoci i Suoi dati sarà aggiornato sulle iniziative della Epc Periodici Srl Socio Unico e di tutte le società collegate (EPC Srl Socio Unico, Epicom Srl, Eade Srl e Informa Srl) tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax SMS e MMS e telemarketing. Qualora non desiderasse ricevere alcuna comunicazione La preghiamo di barrare la casella:

Data, timbro e firma